

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4673 del 13/09/2018
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA FORPLAST S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC), LOC. FORNACE VERANI 4. MODIFICA SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4840 del 12/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA FORPLAST S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC), LOC. FORNACE VERANI 4. MODIFICA SOSTANZIALE.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzativa e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**RICHIAMATI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:**

- atto di AUA adottato dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 347 del 24/02/2015 (AUA poi ricompreso nel provvedimento unico del Comune di Castell'Arquato n. 3382 del 04/05/2015 con scadenza al 04/05/2030). L'AUA è relativa all'attività di recupero e preparazione di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche e resine sintetiche svolta dalla ditta Forplast S.r.l. nello stabilimento sito in Comune di Castell'Arquato (PC) - loc. Fornace Verani 4;
- atto di G.R. n. 972/2016 del 27/06/2016 con il quale la Regione Emilia Romagna ha approvato la verifica preliminare di "screening" presentata dalla Forplast S.r.l. e che si è conclusa con l'esclusione, con prescrizioni, dalla successiva procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A.. Il progetto di verifica è inerente all'incremento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre all'attività di recupero R3 presso lo stabilimento in Comune di Castell'Arquato (PC) - loc. Fornace Verani 4. In tale atto di G.R. n. 972/2016 era compresa, tra l'altro, anche la seguente prescrizione:

*" a) le opere di adeguamento autorizzate dal Comune di Castell'Arquato e considerate in sede di rilascio dell'AUA vigente (atto prot. n. 3382 del 04.05.2015), costituite da spogliatoi, servizi igienici, sala ristoro e parcheggio, dovranno essere realizzate entro la data di rilascio della modifica dell'AUA stessa conseguente l'intervento oggetto del presente procedimento di screening; "*

**VISTE:**

1. l'istanza della ditta Forplast S.r.l., pervenuta tramite l'Unione Comuni Alta Val d'Arda (svolgente la funzione di SUAP anche per il Comune di Castell'Arquato) con nota del 02/01/2018 prot. n. 08 (assunta al prot. Arpae n. 29 in pari data), successivamente integrata tramite nota dell'Unione Comuni Alta Val d'Arda del 15/02/2018, n. 714 (prot. Arpae n. 2535 in data 19/02/2018), per l'aggiornamento dell'AUA di cui sopra con le seguenti modifiche sostanziali riguardanti la gestione dei rifiuti, in analogia a quanto previsto nella sopra citata verifica preliminare di "screening":
  - attività di messa in riserva di rifiuti R13, tipologia 6.1 quantità istantanea da 30 t. a **150 t.** e annua da 1000 t/anno a **5000 t/anno**, tipologia 6.2 quantità istantanea da 60 t. a **90 t.** e annua da 2000 t/anno a **3000 t/anno** (totale quantità istantanea **240 t.** - totale quantità annua **8000 t/anno**);
  - attività di recupero rifiuti R3, tipologia 6.1 da 1000 t/anno a **5000 t/anno**, tipologia 6.2 da 2000 t/anno a **3000 t/anno** (totale quantità annua **8000 t/anno**);
2. la nota del 07/08/2018 (prot. Arpae n. 12425 in data 08/08/2018) con cui la ditta Forplast ha comunicato *"che è stato ottemperato alla prescrizione di cui al punto 1), lettera a), della parte dispositiva della delibera di Giunta Regionale n. 972/2016"* allegando anche apposita "RELAZIONE TECNICA" dell'Arch. Giuseppe Carini redatta in data 26/01/2018;

**VISTE** altresì:

- la nota del Comune di Castell'Arquato prot. n.4818 dell'11/07/2018 (prot. Arpae n. 11022 del 12/07/2018) con cui, in relazione alla matrice rumore, veniva richiesta *"una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/00, a firma del titolare dell'attività,*

recante "dichiarazione in merito alla valutazione di impatto acustico ai sensi della L.R. 15/2001 e della Delibera G.R. n. 673/2004 in merito alle attività produttive";

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio trasmessa dalla ditta FORPLAST S.r.l., a riscontro della richiesta di cui al punto precedente, con la già citata nota del 07/08/2018. In particolare, in tale atto, viene dichiarato che "In data 01/03/2018 è stata eseguita Valutazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 Legge Quadro 447 del 26/10/95 mediante indagine fonometrica. Rif. Commessa Teco S.r.l. n. 02/110432. Non sono avvenute variazioni impiantistiche tali da modificare quanto valutato nel suddetto documento.";

**RICORDATO** che l'AUA vigente comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;
- autorizzazione a n. 2 scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ex art. 124 del D.Lgs 152/2006;
- autorizzazione ad operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi in regime semplificato ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006;

**PRESO ATTO** che:

- presso la Ditta in parola sono presenti n. 2 scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in corpo idrico superficiale (indicati in planimetria con denominazione S1 e S2) e così distinti:
  - **S1** proveniente dai servizi igienici della palazzina spogliatoi .Lo scarico serve n. 10 abitanti equivalenti ed è dotato di n. 2 fosse settiche bicamerali di 2000 litri ciascuna e un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 12 A.E.;
  - **S2** proveniente da servizi igienici degli uffici. Lo scarico serve n. 2 abitanti equivalenti ed è dotato di n. 2 fosse settiche bicamerali di 800 litri ciascuna e un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 4 A.E.;
- gli scarichi recapitano in cunetta stradale confluyente nel canale consortile rio Colombarone e quindi in torrente Arda;

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- lettera prot. n. PGPC/2018/3595 del 05/03/2018 con la quale il Servizio Territoriale dell'Arpa - Distretto di Fiorenzuola d'Arda - ha trasmesso la propria "Relazione tecnica" in cui si evidenzia che "non sussistano motivi ostativi di carattere ambientale" alla modifica sostanziale richiesta;
- nota dell'11/07/2018 prot. n. 4818 (prot. Arpa n. 11022 in data 12/07/2018) e del 03/09/2018 prot. n. 5770 (prot. Arpa n. 13360 in data 03/09/2018) con le quali il Comune di Castell'Arquato ha osservato che dal punto di vista edilizio sono state realizzate le opere di cui alla prescrizione richiamata in premessa e di cui al punto 1) - lettera a) - del provvedimento di "screening" Delibera G.R. n. 972/2016;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08/06/2018, alla responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria svolta e sulla base della suddetta "Relazione tecnica" di Arpae, che:

- sussistano i presupposti per l'aggiornamento sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla summenzionata Ditta con i limiti e prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;
- in ragione delle considerazioni effettuate e sopra descritte inerenti alla matrice rumore, oltre ai titoli in materia ambientale già espressi nell'AUA vigente, debba essere compresa nella modifica sostanziale di cui trattasi anche la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

- a) di adottare – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta FORPLAST S.r.l. (COD. FISC: CLLNLN35D17A223C) per lo svolgimento dell'attività di recupero e preparazione di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche e resine sintetiche svolta nello stabilimento sito in Comune di Castell'Arquato (PC) - loc. Fornace Verani 4 (che è anche sede legale) a seguito delle modifiche riportate in premessa. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;
  - autorizzazione a n. 2 scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ex art. 124 del D.Lgs 152/2006;
  - autorizzazione ad operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi in regime semplificato ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 relativamente all'impatto acustico;
- b) **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

#### **EMISSIONE N. E1 FILTRO CENTRALIZZATO MISCELATORI**

Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	240	gg/a
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	10	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E2 ASPIRAZIONE SU ESTRUSIONE**

Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	240	gg/a
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	20	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E3 GRUPPO REFRIGERAZIONE ACQUA**

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	240	gg/a
Altezza minima	8	m

#### **EMISSIONE N. E4 DENSIFICATORE**

Portata massima	10000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	240	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Materiale particolato 10 mg/Nm<sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E5 DENSIFICATORE**

Portata massima 10000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima annua 240 gg/anno  
Durata massima giornaliera 24 h/g  
Altezza minima 8 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Materiale particolato 10 mg/Nm<sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E6 SILO**

Portata massima 800 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima annua 240 gg/anno  
Durata massima giornaliera 24 h/g  
Altezza minima 16 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Materiale particolato 10 mg/Nm<sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E7 SILO**

Portata massima 800 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima annua 240 gg/anno  
Durata massima giornaliera 24 h/g  
Altezza minima 16 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Materiale particolato 10 mg/Nm<sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E8 SILO**

Durata massima annua 240 gg/anno  
Durata massima giornaliera 24 h/g  
Altezza minima 16 m

#### **EMISSIONE N. E9 SILO**

Durata massima annua 240 gg/anno  
Durata massima giornaliera 24 h/g  
Altezza minima 16 m

#### **EMISSIONE N. E10 SILO**

Durata massima annua 240 gg/anno  
Durata massima giornaliera 24 h/g  
Altezza minima 16 m

#### **EMISSIONE N. E11 SILO**

Durata massima annua 240 gg/anno  
Durata massima giornaliera 24 h/g  
Altezza minima 16 m

#### **EMISSIONE N. E12 SILO**

Durata massima annua 240 gg/anno  
Durata massima giornaliera 24 h/g  
Altezza minima 16 m

- a) il limite di concentrazione del materiale particolato stabilito tiene già conto della riduzione del 10% prevista dal suballegato 2 dell' allegato 1 al D.M. 5.2.1998 e s.m.i. nel caso di riutilizzo di rifiuti;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolato**;
  - UNI EN 12619 per la determinazione dei composti organici volatili espressi come Ctot;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;

- e) i monitoraggi che devono essere effettuati alle emissioni E1, E2, E4 ed E5 a cura del gestore dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
  - f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
  - g) le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
  - h) fermo restando il rispetto dei limiti imposti per i camini E6 ed E7, possono non essere effettuati autocontrolli purché il filtro a tessuto venga mantenuto sempre in perfetta efficienza e sia munito di apposito pressostato differenziale per il controllo dell'efficienza dello stesso; diversamente dovranno essere effettuati autocontrolli con frequenza annuale;
  - i) devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnico/gestionali al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- c) **di impartire** per i n. 2 scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ex art. 124 del D.Lgs 152/2006 le seguenti prescrizioni:
- a) i filtri percolatori anaerobici dovranno garantire le caratteristiche costruttive e i criteri/parametri dimensionali previsti nella tabella A punto 5 dell'atto Deliberativo della Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.2003 ed in particolare prevedere una struttura di sostegno del materiale filtrante sollevata di 20 cm dal fondo;
  - b) le fosse settiche devono essere di tipo Imhoff;
  - c) sia prevista almeno 1 volta all'anno lo svuotamento e il contro lavaggio del materiale di riempimento dei filtri batterici anaerobici attraverso opportune botole le cui dimensioni, posizioni e grandezze dovranno essere preventivamente previste nella progettazione ed attuate durante la costruzione;
  - d) l'immissione degli scarichi nel corpo recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso
- d) **di impartire** per quanto attiene l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:
- a) i rifiuti per i quali è consentito la messa in riserva R13 sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 e s.m.i:
    - 6.1** – rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (CER 150102), stoccaggio istantaneo 150 t. – stoccaggio annuo 5000 t./anno;
    - 6.2** – sfridi, scarti, polveri, e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche (CER 070213, 120105), stoccaggio istantaneo 90 t. – stoccaggio annuo 3000 t./anno;
  - b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva R13 non potrà superare le **240** t. e con il limite di **8000** t./anno;
  - c) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e delle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;
  - d) i rifiuti dovranno essere stoccati nell'area appositamente destinata alla messa in riserva (R13) così come identificata nella planimetria in scala 1:500 allegata alla nota integrativa della ditta Forplast S.r.l. trasmessa dal SUAP dell'Unione Comuni Alta Val d'Arda con nota del 15/02/2018 n. 714 (prot. Arpae n. 2535 in data 19/02/2018);
  - e) l'area destinata alla messa in riserva (R13) dovrà essere contrassegnata con idonea cartellonistica riportante i codici CER dei rifiuti, opportunamente delimitata (esempio con reti plastiche/metalliche) e ben distinta dalle zone di stoccaggio delle materie prime;

- f) il settore di conferimento ubicato fra i depositi di materie prime potrà essere utilizzato solo quando il settore di conferimento principale risulti impegnato per le attività di carico del prodotto finito;
- g) l'attività di recupero (R3) esercitata sui rifiuti di cui ai punti 6.1 e 6.2 non potrà superare le **8000** t./anno (punto 6.1 - 15 t/giorno e 5000 t./anno e punto 6.2 - 7 t/giorno e 3000 t./anno);
- h) nell'attività di trattamento/recupero dei rifiuti non potranno essere impiegate le materie prime che, pertanto, dovranno essere lavorate separatamente e senza che vi sia interferenza con la predetta attività di trattamento/recupero;
- i) l'attività di recupero (R3) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998;
- j) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti e la formazione di polveri durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- k) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **1 anno** dalla data di ricezione (vedi punto 5. - art. 6 - del D.M. 05/02/1998);
- l) gli eventuali rifiuti derivanti dall'attività di trattamento/recupero (es. carta, metalli o altro) dovranno essere gestiti in conformità al "deposito temporaneo" previsto dall'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D.Lgs. n. 152/2006;
- e) **di dare atto** che:
- la ditta **FORPLAST S.r.l.** è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n. **50/C** - classe di attività **4** - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
  - l'iscrizione nel summenzionato Registro deve intendersi valida per i prossimi **15 anni** a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
  - il titolare della presente autorizzazione è tenuto agli eventuali adempimenti previsti dal D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) nonché al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006;
- f) **di dare atto inoltre** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione Comuni Alta Val d'Arda (svolgente la funzione di SUAP anche per il Comune di Castell'Arquato) sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata in premessa;
  - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**